



# Trade & Customs Italian Update

Ottobre - Dicembre, n. 4/2019

Global Indirect Tax Services



## Uffici

### Milano

Via Vittor Pisani 31, 20124  
T: +39 02 676441

### Ancona

Via I° Maggio 150/a, 60131  
T: +39 071 2916378

### Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131  
T: +39 051 4392711

### Firenze

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125  
T: +39 055 261961

### Genova

P.zza della Vittoria 15/12, 16121  
T: +39 010 5702225

### Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122  
T: +39 081 662617

### Padova

Piazza Salvemini 2, 35131  
T: +39 049 8239611

### Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124  
T: +39 075 5734518

### Pescara

P.zza Duca D'Aosta 31, 65121  
T: +39 085 4210479

### Roma

Via Adelaide Ristori 38, 00197  
T: +39 06 809631

### Torino

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123  
T: +39 011 883166

### Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138  
T: +39 045 8114111

## Novità in materia di origine preferenziale delle merci: modifica della Convenzione Regionale sulle norme di origine preferenziali paneumediterranee (Convenzione PEM)

In data 30 dicembre 2019 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la " *Decisione (UE) 2019/2198 del Consiglio, del 25 novembre 2019, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneumediterranee per quanto riguarda la modifica della convenzione*" in relazione alla prevista adozione di una decisione del comitato misto PEM intesa a modificare la Convenzione.

Le modifiche della Convenzione proposte sono numerose e prevedono maggiore flessibilità ed elementi di modernizzazione. Le novità sembrerebbero molteplici, ad esempio, una modifica delle percentuali di tolleranza per determinati prodotti, la riformulazione del divieto di restituzione dei dazi doganali, modifiche alle prove di origine, la precisazione delle puntuali regole di origine.

## Chiarimenti dell'Agenzia delle Dogane sulla definizione di 'esportatore'

Con la Nota Prot.n. 181512/RU del 22 novembre 2019, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito ulteriori chiarimenti relativi alla definizione di 'esportatore'.

Nello specifico l'Amministrazione doganale, con il documento di prassi in commento, ha chiarito che – laddove l'operatore economico non sia stabilito nella UE – " *il vettore, lo spedizioniere o altri possono assumere la qualifica di esportatore, a condizione che siano stabiliti nel territorio doganale dell'Unione e accettino di assumere tale ruolo*".

Sul punto, inoltre, l'Agenzia ha precisato che " *l'indicazione, nel campo 2 della dichiarazione doganale di esportazione, del numero EORI dello spedizioniere o del vettore che abbiano accettato di assumere il ruolo rilevante a fini doganali di esportatore, non ha tuttavia, per questi ultimi, implicazioni di natura fiscale*".

In proposito la Nota chiarisce che, anche laddove nel campo 2 della dichiarazione doganale sia indicato lo spedizioniere o il vettore, resteranno in ogni caso *“in capo al soggetto cedente **gli adempimenti di natura fiscale previsti dalla normativa IVA, non assumendo rilevanza a tale fine il soggetto, diverso, che è stato indicato nella dichiarazione doganale**”*.

Infine, la Nota evidenzia come il soggetto cedente (non situato nel territorio Unionale) interessato ad acquisire la prova che le merci oggetto di cessione all'esportazione abbiano effettivamente lasciato il territorio doganale dell'Unione debba essere indicato – unitamente alla partita IVA – nel campo 44 della dichiarazione doganale di esportazione.

### **Nuove indicazioni dell'Agenzia delle Dogane in materia di attestazione dell'origine preferenziale delle merci**

Come noto, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – a seguito dell'eliminazione della procedura di previdimazione dei certificati Eur 1, Eur MED e ATR – ha invitato gli operatori economici nazionali a presentare, al fine **entro il 22 gennaio p.v., istanza per l'ottenimento dello status di esportatore autorizzato/registrato** di non subire un rallentamento significativo delle operazioni commerciali.

A tal proposito si evidenzia come con la Nota Prot. 200901/RU del 03/12/2019 l'Amministrazione doganale abbia concesso agli uffici territoriali la 'facoltà' di prorogare il termine stabilito precedentemente (*i.e.* 22 gennaio 2019) di ulteriori 90 giorni (*i.e.* 22 Aprile 2019).

Inoltre, vale evidenziare, che con la Nota in commento l'Agenzia delle Dogane ha ribadito che l'operatore economico già in possesso della certificazione AEO potrà ottenere più velocemente lo status di esportatore autorizzato/registrato. Ciò poiché, nel caso di operatore economico già certificato – e, pertanto, sottoposto ad attività di *audit* da parte dell'Amministrazione doganale – l'ufficio competente dovrà limitarsi ad *“acquisire solo specifici elementi integrativi di cui non sia già in possesso”*.

### **Novità a partire dal 1° gennaio 2020: competenze attribuite al Ministero degli Affari Esteri per i beni a duplice uso**

Si segnala che – a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 104 del 21 settembre 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 21 settembre 2019 – a far data **dal 1° gennaio 2020** saranno trasferite al 'Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale' tutte le competenze ad oggi spettanti al 'Ministero dello Sviluppo Economico' in materia di *“definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema paese”*.

In ragione di ciò, vale evidenziare, come saranno affidate al 'Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale' le competenze relative alle autorizzazioni necessarie per la movimentazione di beni a duplice uso.

### **Applicazione del sistema REX ai Paesi e Territori d'Oltremare (PTOM)**

Con la Nota Prot. n. 211857/RU del 17 dicembre 2019 l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito istruzioni operative per l'applicazione, a far data dal **1° gennaio 2020**, del sistema degli esportatori registrati (REX) per la compilazione delle dichiarazioni di origine per le merci originarie sia dei Paesi e Territori d'Oltremare (PTOM) sia dell'UE.

Nello specifico:

- i. nel caso di attestazione di origine fornita da un esportatore registrato nella banca dati REX:**  
laddove il valore totale dei prodotti spediti non sia superiore a 10.000 euro, l'importatore, dovrà inserire nel campo 36 della dichiarazione doganale il codice di preferenza e nel campo 44 della medesima dichiarazione il numero REX dell'esportatore (codice C100) unitamente al codice U113 per *“l'attestazione di origine redatta da un esportatore registrato nell'ambito della DAO -Decisione sull'Associazione d'Oltremare per un valore totale di prodotti originari spediti non superiori a 10.000 Euro”* o, in alternativa, il codice U114 laddove il valore delle merci sia superiore a 10.000 Euro;
- ii. nel caso di attestazione di origine fornita da un esportatore non registrato in REX:**  
l'importatore dovrà indicare nella dichiarazione doganale il codice U115 se l'attestazione di origine è rilasciata per un valore non superiore a 10.000 Euro; **laddove il valore dei prodotti originari sia superiore a 10.000 Euro “non è possibile (...) attestare l'origine preferenziale”**.

### **Novità in materia di sistemi elettronici per le formalità doganali**

Con la Nota Prot. 201666/RU del 2 dicembre 2019 l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha chiarito in riferimento ai sistemi di sdoganamento all'importazione che, a livello nazionale, a partire **dal 31 dicembre 2020** sarà operativo il nuovo sistema, nonostante la possibilità offerta dalla nuova formulazione dell'articolo 278 del Codice Doganale dell'Unione di slittamento fino al 2022.

In proposito si segnala che il nuovo sistema informatico permetterà a tutti gli operatori economici di gestire su una *“nuova e performante piattaforma le dichiarazioni del mondo e-commerce (poste e corriere espressi)”*.

Inoltre vale evidenziare che le novità riguarderanno nuove semplificazioni per le procedure relative alla *“presentazione dei manifesti merci in arrivo e partenza, gestione delle merci in temporanea custodia e gestione della sicurezza delle spedizioni ai fini safety and security”*.

Da ultimo nel documento di prassi in commento l'Amministrazione doganale ha segnalato che il 29 novembre u.s. è stato pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, alla sezione *“Focus Innovazioni”* una prima versione dei messaggi da scambiare e dei manuali operativi per presentazione merci e importazione.

---

## Contatti

### Studio Associato - Consulenza legale e tributaria

#### Massimo Fabio

Partner responsabile

Trade & Customs

Global Indirect Tax Services

T: +39 06 809631

E: [mfabio@kpmg.it](mailto:mfabio@kpmg.it)

[kpmg.com/it](http://kpmg.com/it)

[kpmg.com/it/socialmedia](http://kpmg.com/it/socialmedia)

[kpmg.com/app](http://kpmg.com/app)



**Trade & Customs Italian Update** / Ottobre - Dicembre, n. 4/2019

© 2019 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi di KPMG International Cooperative ("KPMG International").

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.